



ELEZIONI COMUNALI 2015 LA PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Vademecum per le elezioni del 31 maggio

20 aprile 2015

Fonti normative

Le leggi che regolano la materia della presentazione e ammissione delle candidature per le elezioni comunali sono:

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
- Legge 21 marzo 1990, n. 53 «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale»;
- Legge 25 marzo 1993, n. 81 «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 «Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali»;
- Legge 12 aprile 1996, n. 197 «Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza»;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Altre norme collegate a questo tema (che si occupano di incompatibilità o incandidabilità, di riduzione del numero dei consiglieri, dei ricorsi e di altre questioni) sono:

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
- D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»;
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
- D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Termini per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate alla **segreteria del comune** per il quale vengono proposte **dalle ore 8 alle ore 20 dell'1 maggio 2015** (trentesimo giorno antecedente la votazione) e **dalle ore 8 alle ore 12 del 2 maggio 2015** (ventinovesimo giorno antecedente).

I documenti da presentare

All'atto della presentazione delle candidature devono essere consegnati i seguenti documenti:

- **candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;**
- **dichiarazione di presentazione della lista;**
- **certificati** attestanti che i presentatori della lista sono **iscritti nelle liste elettorali** del comune;
- **dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura** per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante **l'insussistenza della condizione di incandidabilità;**
- certificati attestanti che **i candidati sono iscritti nelle liste elettorali** di un comune della Repubblica;
- modello di **contrassegno di lista.**

Va evidenziato che, a differenza di rapporti con la pubblica amministrazione in altri settori, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione, presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

La candidatura a sindaco e la lista dei candidati consigliere

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un **numero d'ordine progressivo**.

Con la lista deve anche essere presentato **il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo**.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.

La candidatura a sindaco e la lista dei candidati consigliere nei comuni fino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve essere composta:

- da almeno 7 e da non più di 10 candidati, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- da almeno 9 e da non più di 12 candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- da almeno 12 e da non più di 16 candidati, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000.

In tutti questi comuni, nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la **rappresentanza di entrambi i generi**. In particolare, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad **un terzo dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

La candidatura a sindaco e la lista dei candidati consigliere nei comuni con più di 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale, che devono essere composte:

- da 11 a 16 candidati, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- da 16 a 24 candidati, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;
- da 21 a 32 candidati, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 24 a 36 candidati, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 27 a 40 candidati, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
- da 32 a 48 candidati, nei comuni con più di un milione di abitanti.

In tutti questi comuni, nella formazione delle liste dei candidati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad **un terzo dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

La dichiarazione di presentazione della lista

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve rispettare i seguenti requisiti:

- **Numero e sottoscrizione dei presentatori;**
- **Dichiarazione**, da parte del candidato alla carica di sindaco, **di collegamento** con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;
- **Indicazione dei delegati** incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento;
- **Programma amministrativo;**
- **Bilancio preventivo di spesa** (nei comuni con più di 50.000 abitanti);
- **Mandatario elettorale** (nei comuni con più di 15.000 abitanti).

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

La sottoscrizione della lista (1)

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta:

- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. In questo caso sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

La sottoscrizione della lista (2)

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma di ogni sottoscrittore dev'essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco, anche se candidati. Tutti questi soggetti possono procedere all'autenticazione esclusivamente nel territorio di propria competenza.

Le sottoscrizioni sono **nulle se anteriori al 180° giorno precedente** il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Tra i sottoscrittori non possono essere compresi i candidati.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Dichiarazione di collegamento con la lista o le liste di consiglieri comunali

La dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale ha efficacia **solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste** interessate.

Indicazione dei delegati

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche **l'indicazione di due delegati**, incaricati di **dichiarare il collegamento** con il candidato alla carica di sindaco, di **assistere alle operazioni di sorteggio** delle liste e di **designare i rappresentanti di lista** presso i seggi elettorali e presso l'Ufficio centrale.

Tale indicazione è facoltativa nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: la mancata indicazione non comporterà la nullità della lista ma bensì l'impossibilità per i presentatori di assistere al sorteggio e di nominare rappresentanti di lista.

Si possono scegliere come delegati anche presentatori o candidati.

Programma amministrativo

Congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato sindaco dev'essere presentato anche il **programma amministrativo**, che dev'essere affisso all'albo pretorio del comune.

Bilancio preventivo di spesa

Nei comuni con **popolazione superiore a 50.000 abitanti**, dev'essere presentato unitamente alle liste e alle candidature anche un **bilancio preventivo di spesa**, da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del comune.

Mandatario elettorale

Per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e **con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni** coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di **un mandatario elettorale**.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali

Questi certificati sono necessari per **accertare che i sottoscrittori siano elettori del comune** per cui sono presentate le liste.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo da parte dei sindaci deve essere assolutamente evitato. In caso di inadempimento, i Prefetti dovranno inviare un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

Dichiarazioni di accettazione della candidatura

Con la lista deve essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale e che deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre all'accettazione della candidatura e all'insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e **contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità** dev'essere firmata dal candidato e autenticata. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni. È invece possibile presentare la candidatura per l'elezione a consigliere comunale contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune.

Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati

L'atto di presentazione delle candidature dev'essere corredato dei certificati nei quali si attesta che **i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.**

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito.

Modello di contrassegno di lista (1)

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato **da un contrassegno**.

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato **dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate**.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Tale contrassegno **non può essere identico o facilmente confondibile** con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È vietato anche l'uso di contrassegni che riproducono **immagini o soggetti di natura religiosa**.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato **in triplice esemplare** e potrà essere anche figurato.

Modello di contrassegno di lista (2)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, è opportuno che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda). Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

È necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

Nome e simbolo di partiti noti

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Procedure per l'esame e l'ammissione delle candidature

La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature, verifica, modifica ed eventualmente ricusa le liste che non rispettano i criteri di legge.

La commissione dà comunicazione agli interessati delle decisioni prese.

In caso di ricusazione, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, i presentatori delle liste sono invitati a presentare **un contrassegno diverso entro un termine di 48 ore**. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, invece, il nuovo contrassegno dovrà essere presentato **entro il 26° giorno antecedente** la data della votazione (**5 maggio 2015**), non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

La commissione torna a radunarsi dopo la scadenza del termine per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e il 26° giorno antecedente la data della votazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.

Gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.